

Ricerca

Hide



BANCA BORSA TITOLI DI CREDITO

ISSN 0390-9522

RIVISTA BIMESTRALE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA**Vol. LXVIII - Nuova serie - Gennaio-Febbraio 2015****1**

DIREZIONE

MARIO CAMPOBASSO - ALDO A. DOLMETTA
GIUSEPPE SANTONI - RUGGERO VIGO

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in a.p. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB (VARESE)

**GIUFFRÈ EDITORE**

BANCA BORSA TITOLI DI CREDITO

Fondata da FRANCESCO MESSINEO e GIACOMO MOLLE, continuata da GIAN FRANCO CAMPOBASSO, FEDERICO MARTORANO, GIUSEPPE B. PORTALE, NICCOLÒ SALANITRO

La SEDE della Rivista è presso **Giuseppe Santoni**, Corso Rinascimento 11, 00186, Roma, tel. 06/68301139 - fax 06/68214752

DIREZIONE

Mario Campobasso (mario_campobasso@hotmail.com) - **Aldo A. Dolmetta** (aadolmetta@studiodands.com) - **Giuseppe Santoni** (giussant@me.com) - **Ruggero Vigo** (vigo@unicatt.it).

COMITATO SCIENTIFICO

Peter Kindler (München) - **Federico Martorano** - **Giuseppe B. Portale** - **Juan Sanchez Calero Guilarte** (Madrid)

RESPONSABILE DI REDAZIONE

Antonella Sciarrone Alibrandi (antonella.sciarrone@unicatt.it)

COMITATO DI REDAZIONE

Francesco Barachini - **Federico Briolini** - **Vincenzo Cariello** - **Antonio Cetra** - **Marco Cian** - **Paoloefisio Corrias** - **Concetto Costa** - **Federico Ferro-Luzzi** - **Sabino Fortunato** - **Enrico Gabrielli** - **Enrico Galanti** - **Gianvito Giannelli** - **Enrico Ginevra** - **Bruno Inzitari** - **Raffaele Lener** - **Daniele Maffei** - **Francesco S. Martorano** - **Pietro Masi** - **Aurelio Mirone** - **Umberto Morera** - **Federico Mucciarelli** - **Gustavo Olivieri** - **Andrea Perrone** - **Luca Pisani** - **Luca G. Radicati di Brozolo** - **Matteo Rescigno** - **Massimo Rubino de Ritis** - **Luigi Salamone** - **Renato Santagata** - **Vittorio Santoro** - **Giuliana Scognamiglio** - **Sergio Seminara** - **Andrea Tucci**.

Redazione di Bari-Foggia: **Vincenzo Vito Chionna** - **Mariella Cuccorillo** - **Maria Teresa Paracampo**.

Redazione di Bologna: **Giovanni B. Barilla** - **Marco Lamandini** - **Alessandro Pomelli** - **Marco Palmieri**.

Redazione di Cagliari-Sassari: **Alessandra Camedda** - **Federico Cappai** - **Corrado Chessa** - **Monica Cossu** - **Federico Onnis Cugia** - **Elisabetta Piras**.

Redazione di Catania: **Enrico Macri** - **Renato Mangano** - **Ugo Salanitro**.

Redazione di Milano: **PierDanilo Beltrami** - **Francesco Bordiga** - **Vincenzo De Stasio** - **Claudio Frigeni** - **Mariosofia Houben** - **Ugo Malvagna** - **Paolo Mondini** - **Gianluca Mucciaroni** - **Luca Purpura** - **Marco Speranzin** - **Silvia Vanoni**.

Redazione di Napoli: **Antonio Blandini** - **Nicola de Luca** - **Maria Consiglia di Martino** - **Emanuela Fusco** - **Paolo Ghionni Crivelli Visconti** - **Gian Paolo La Sala** - **Antonio Maria Marzocco** - **Camillo Patriarca** - **Lucia Picardi**.

Redazione di Padova-Venezia-Verona: **Maurizio Bianchini** - **Carmelita Camardi** - **Lorenzo De Angelis** - **Giuliana Martina** - **Giovanni Meruzzi** - **Andrea Minto** - **Linda Miotto** - **Federica Pasquariello** - **Laura Provati** - **Claudia Sandei** - **Alberto Urbani**.

Redazione di Pisa: **Amal Abu Atuwad** - **Ilaria Kutufa** - **Gabriele Nuzzo** - **Vincenzo Pinto**.

Redazione di Roma: **Francesco Accetella** - **Grazia Monia Buta** - **Nicoletta Ciocca** - **Paola Lucantoni** - **Manuela Natale** - **Maddalena Rabitti** - **Manuela Tola**.

Comitato dei Referees: **Antonella Antonucci** - **Gino Cavalli** - **Mario Cera** - **Marcello Clarich** - **Renzo Costi** - **Ombretta Di Giorine** - **Guido Ferrarini** - **Andrea Guaccero** - **Fabrizio Guertera** - **Massimo Miola** - **Gianmaria Palmieri** - **Roberto Pennisi** - **Paolo Piscitello** - **Mario Porzio** - **Gaetano Presti** - **Filippo Ranieri** (Saurbrücken) - **Guido Rossi** - **Roberto Sacchi** - **Piero Schlesinger** - **Maurizio Sciuto** - **Mario Stella Richter** - **Giuseppe Terranova** - **Francesco Vella**.

La direzione è responsabile della pubblicazione degli articoli e delle note a sentenza. I contributi sono pubblicati previa valutazione di un *referee* scelto tra i componenti del comitato dei *referees* o, all'occorrenza, fra professori ordinari della materia. I contributi saranno sottoposti a tale valutazione senza indicare l'identità dell'Autore. Il *referee* compila una scheda di valutazione conservata dalla direzione. Se il valutatore, nel suo giudizio, suggerisce integrazioni o modifiche, il contributo sarà pubblicato previo controllo dell'adeguamento richiesto.

L'AMMINISTRAZIONE è presso la Casa Editrice Dott. A. GIUFFRÈ EDITORE S.p.A. via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano

tel. 02/38.089.200 - fax 02/38089432 - Internet: <http://www.giuffre.it>

e-mail: vendite@giuffre.it
PUBBLICITÀ: Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A. - Servizio Pubblicità via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano - tel. 02/38.089.335 - fax 02/38089426 e-mail: periodici@giuffre.it

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ARTICOLI	PAG.
ANDREA PISANI MASSAMORMILE, <i>La prededuzione ed i finanziamenti alle imprese in crisi</i>	1
ANDREA PERRONE, <i>Servizi di investimento e regole di comportamento. Dalla trasparenza alla fiducia</i>	31
PIERDANILO BELTRAMI, <i>La disciplina dei finanziamenti alle imprese in crisi nelle operazioni di ristrutturazione dei debiti</i>	43
EMILIANO MARCHISIO, <i>La "maggiorazione del voto" (art. 127 quinquies TUF): récompense al socio "stabile" o truccage del socio di controllo?</i>	78

RIVISTA BIBLIOGRAFICA

SCHEDA E SEGNALAZIONI

LIBRI

J. FORSCHNER, *Wechselwirkungen von Aufsichtsrecht und Zivilrecht*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2013, pp. XVI-230; S. KALSS - H. FLEISCHER - H.-U. VOGT (hrsg.), *Aktuelle Entwicklungen im deutschen, österreichischen und schweizerischen Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht 2012*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2013, 1-310; S. KALSS - H. FLEISCHER - H.-U. VOGT (hrsg.), *Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht in Deutschland, Österreich und der Schweiz 2013*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2014, 1-276; P. KINDLER, *Italianisches Handels- und Wirtschaftsrecht*, 2. Auflage, Deutscher Fachverlag GmbH, Frankfurt a. M., 2014; J. KROH, *Der existenzvernichtende Eingriff*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2013, 1-440; D. ILLHARDT, *Die Einlagenrückzahlung nach § 27 Abs. 4 AktG*, Jenaer Wissenschaftliche Verlagswissenschaft, Jena, 2013; C. LEHNEN, *Vom Grundsatz der komplementärähnlichen Kommanditistenhaftung*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2013, 1-367; W. PRUSKO, *Die Gesellschafterstellung in der Insolvenz*, C.H. Beck, München, 2013, 1-223; G. H. ROTH - P. KINDLER, *The Spirit of Corporate Law*, C.H. Beck, München, 2013, in collaborazione con Hart Publishing, Oxford e Nomos, Baden Baden, pp. XXXII-194; S. SZALAI, *Personengesellschaften, Rechtsfähigkeit und Leistungsstörungen*, Nomos, Baden-Baden, 2013, 1-432; M. WANDREY, *Materielle Beschlusskontrolle im Aktienrecht. Eine Untersuchung der beweglichen Schranken des Aktionärsstimmrechts*, C.H. Beck, München, 2012, 1-348; M. WUNDENBERG, *Compliance und die prinzipiengeleitete Aufsicht über Bankengruppen*, Tübingen, Mohr Siebeck, 2012, pp. XVIII-255.

PARTE SECONDA

DOMENICO SPAGNUOLO, <i>Fondo patrimoniale e nuove forme di limitazione della responsabilità patrimoniale: azione revocatoria e tutela dei creditori del disponente</i>	7
MADDALENA MARCHESI, <i>Commissione di massimo scoperto e determinatezza della relativa clausola: il frutto maturo della giurisprudenza</i>	24
CARMELITA CAMARDI, <i>Mutuo bancario con piano di ammortamento "alla francese", nullità delle clausole sugli interessi e integrazione giudiziale</i>	51
MARIO PASSARETTA, <i>Osservazioni a Trib. Pisa, 14 agosto 2013, in tema di prededucibilità dei compensi per incarichi professionali nell'ambito del concordato preventivo con continuità aziendale</i>	70
ROSA MUGAVERO, <i>Responsabilità della banca per illegittima segnalazione alla Centrale d'Allarme Interbancaria in caso di assegno privo della data di emissione</i>	80
FEDERICO ONNIS CUGIA, <i>Brevi considerazioni in tema di commissioni e trasferimento del rischio nel credito di firma</i>	108

GIURISPRUDENZA

CONCORDATO PREVENTIVO - Pagamento di crediti anteriori - Compensi per incarichi professionali - Necessità dell'attestazione del professionista - Autorizzazione - Competenza del giudice delegato - <i>Ratio</i> (Trib. Pisa, 14 agosto 2013)	68
CONTRATTI BANCARI - Commissione di massimo scoperto - Necessità di specifica pattuizione - Nullità per indeterminatezza/indeterminabilità della clausola - Fondamento (Trib. Prato, 5 novembre 2013)	22
GARANZIE PERSONALI - Fideiussione bancaria - Sottoposta a condizione sospensiva - Commissione a carico del debitore - Rischio di impresa nel periodo di pendenza di condizione - Non sussiste (ABF Milano, 21 marzo 2014, n. 1716)	105
MUTUO BANCARIO - Clausole relative agli interessi - Indeterminatezza e indeterminabilità del tasso degli interessi - Nullità (Trib. Milano, 30 ottobre 2013)	45
— Nullità per indeterminatezza delle clausole relative agli interessi - Conseguenze sulle clausole in tema di piano di ammortamento - Nullità (Trib. Milano, 30 ottobre 2013)	45
— Nullità per indeterminatezza delle clausole relative agli interessi e del piano di ammortamento - Carattere parziale della nullità - Sostituzione delle clausole nulle - Ammissibilità (Trib. Milano, 30 ottobre 2013)	45
MUTUO BANCARIO - Piano di ammortamento "alla francese" con rate costanti - Effetti anatocistici - Esclusione (Trib. Milano, 30 ottobre 2013)	45
REVOCATORIA (AZIONE) - Atto di costituzione di fondo patrimoniale - Atto a titolo gratuito - Assoggettabilità (Corte di Cassazione, 18 luglio 2014, n. 16498)	1
— Atto di costituzione di fondo patrimoniale - Atto a titolo gratuito - Assoggettabilità (Corte di Cassazione, 22 marzo 2013, n. 7250)	1
— Atto di costituzione di fondo patrimoniale - Diritto di godimento - Assoggettabilità. (Corte di Cassazione, 22 marzo 2013, n. 7250)	1

TRIBUNALE DI MILANO

30 ottobre 2013

G.U. CRUGNOLA

Mutuo bancario - Clausole relative agli interessi - Indeterminatezza e indeterminabilità del tasso degli interessi - Nullità.

(Codice civile, artt. 1346, 1418, 1815).

Mutuo bancario - Nullità per indeterminatezza delle clausole relative agli interessi - Conseguenze sulle clausole in tema di piano di ammortamento - Nullità.

(Codice civile, artt. 1346, 1418, 1815, 1819).

Mutuo bancario - Nullità per indeterminatezza delle clausole relative agli interessi e del piano di ammortamento - Carattere parziale della nullità - Sostituzione delle clausole nulle - Ammissibilità.

(Codice civile, artt. 1284, 1419; testo unico bancario, art. 117).

Mutuo bancario - Piano di ammortamento "alla francese" con rate costanti - Effetti anatocistici - Esclusione.

(Codice civile, artt. 1283, 1813, 1815).

Sono nulle per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ai sensi degli artt. 1346, 1418, 1419 c.c., le clausole sugli interessi di un contratto di mutuo che si risolvono, da un punto di vista matematico-finanziario, in enunciati non danti luogo ad una univoca applicazione ma richiedenti la necessità di una scelta applicativa tra più alternative possibili, ciascuna delle quali comportante l'applicazione di tassi di interessi diversi (1).

Di conseguenza, va dichiarata la nullità per indeterminatezza, ai sensi dell'art. 1346 c.c., anche delle clausole relative al piano di ammortamento del contratto di mutuo; dovendosi ritenere che la nullità delle clausole sugli interessi travolga anche ogni previsione relativa all'andamento delle quote capitali "alla francese", a rate costanti e con quota capitale crescente (2).

La dichiarazione di nullità delle clausole relative agli interessi per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, e conseguentemente delle clausole relative al piano di ammortamento "alla francese", non comporta la nullità dell'intero contratto, bensì la sostituzione delle clausole nulle con la previsione di cui al terzo comma dell'art. 1284 c.c. e l'applicazione del tasso legale, e la previsione di un piano di ammortamento da ricostruirsi su quote capitale costante e non crescente (3).

Il piano di ammortamento costruito alla francese non produce — di per sé — alcun effetto anatocistico, atteso che il maggior ammontare degli interessi da versarsi — rispetto a piani di ammortamento costruiti all'italiana — dipende non dall'applicazione di interessi composti ma dalla diversa costruzione delle rate (4).

(Omissis). CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE. — L'attrice, AE. SRL, ha citato in giudizio la BANCA DI C. SPA chiedendo:

1. declaratoria di nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi contenute in due contratti di mutuo stipulati inter partes rispettivamente il 5.12.2002 per l'importo di euro 1.000.000,00 (con successivo atto di quietanza del 24.3.2004) ed il 24.3.2004 per l'importo di euro 500.000,00, in particolare rilevando:

— quanto al primo mutuo:

* la indeterminatezza del tasso di interesse previsto dalla complessa e contraddittoria formula negoziale contenuta nell'atto di quietanza, in sostanza prevedente un piano di ammortamento "alla francese" a rate costanti ma con tasso variabile e con effetti anatocistici;

* il comportamento abusivo (anche ai sensi dell'art. 9 legge n. 192/1998) della banca, la quale solo in sede di quietanza, dopo che era già stata erogata la somma di euro 936.000,00, senza fornire alcuna previa informazione alla mutuataria, ha sottoposto alla firma dell'attrice la complessa formula negoziale, unilateralmente predisposta, senza che AE. SRL potesse comprenderne la portata;

— quanto al secondo mutuo, analoghe circostanze;

— quanto ad entrambi i contratti, la concreta applicazione da parte della convenuta di tassi effettivi diversi e superiori rispetto a quelli risultanti dalle astruse formule negoziali, come indicato da relazione del consulente dell'attrice;

2. individuazione del tasso applicabile in luogo di quello risultante dalle clausole nulle,

3. con condanna della convenuta alla restituzione di quanto pagato in eccesso fino al 31.12.2010.

La convenuta ha contrastato le domande dell'attrice, rilevando che nel corso del rapporto erano stati periodicamente comunicati i dati relativi alla composizione delle rate (cfr. docc. da 14 a 38), dai quali risulterebbe la piana applicazione, senza alcun effetto anatocistico, delle clausole contrattuali, articolate specificatamente in tutti i loro elementi e quindi da considerare determinate e pienamente valide.

All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c., il g.i. ha quindi così provveduto sulle istanze istruttorie della attrice:

"ritenuto che le prove orali dedotte dall'attrice non paiono riguardare circostanze determinanti ai fini del decidere;

ritenuta la necessità di procedere a ctu per la verifica — sulla scorta delle cognizioni tecniche proprie dell'esperto da nominarsi nell'ambito accademico tenuto conto delle questioni matematico-finanziarie in gioco — della effettiva ricorrenza:

— di elementi di indeterminatezza nelle pattuizioni in materia di tassi controverse,

— nonché, in ogni caso, di effetti anatocistici nei meccanismi di ammortamento applicati dalla banca convenuta,

— nonché, ancora in ogni caso, di distorsioni applicative delle clausole contrattuali;

mentre l'accertamento tecnico non pare possa estendersi a ulteriori profili di illiceità delle pattuizioni negoziali non dedotte in citazione;"

nominando quindi CTU la prof. F.B., chiamata a rispondere al seguente quesito:

"Dica il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa e compiuto ogni accertamento ritenuto utile:

1. se le pattuizioni relative agli interessi di cui ai due contratti di mutuo controversi presentino elementi di indeterminatezza;

2. se, comunque, tale pattuizioni comportino effetti anatocistici;

3. se, in ogni caso, la concreta applicazione di tali clausole da parte della convenuta abbia comportato violazione dei parametri negoziali; in caso di risposta affermativa ai quesiti che precedono procedendo poi:

A. nell'ipotesi di risposta affermativa al quesito sub 1., a determinare un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti, calcolando altresì la differenza tra l'ammontare dovuto in base a tale piano e quanto pagato dall'attrice per le rate già corrisposte;

B. nell'ipotesi di risposta affermativa al quesito sub 2., a indicare se — e con quale metodologia e risultati — il piano di ammortamento sia depurabile dagli effetti anatocistici, in caso di impossibilità procedendo come sub A.;

C. nell'ipotesi di risposta affermativa al quesito sub 3., a determinare un piano di ammortamento corretto secondo i termini negoziali, calcolando altresì la differenza tra l'ammontare dovuto in base a tale piano e quanto pagato dall'attrice per le rate già corrisposte.”

Depositata quindi dalla CTU prof. B. la sua relazione finale il 19.10.2012, le parti hanno precisato le conclusioni nel tenore in epigrafe trascritto, riproducente quelle formulate negli atti introduttivi ed hanno svolto le difese conclusionali.

All'esito di tale contraddittorio reputa il Tribunale che le domande di parte Attrice debbano essere accolte.

Al riguardo va rilevato che l'accertamento tecnico disposto ha permesso di ricostruire l'effettiva portata delle complesse clausole dei due contratti di mutuo in discussione, di per sé peculiari in quanto prevedenti, come illustrato dall'attrice, un piano di ammortamento c.d. alla francese (vale a dire comportante rate costanti in ciascuna delle quali la quota di capitale aumenta progressivamente mentre la quota di interessi progressivamente decresce) ma caratterizzato anche dalla variabilità, secondo vari parametri, del tasso di interessi.

Dalla relazione del CTU, caratterizzata da significativa accuratezza nella illustrazione dei passaggi del ragionamento matematico-finanziario utilizzato per la risposta al quesito e come tale del tutto condivisibile ad avviso del Tribunale, neppure essendo stata, del resto, oggetto di specifiche e convincenti critiche scientifiche nelle difese conclusionali delle parti, emerge in particolare, quanto alle clausole regolanti il piano di ammortamento relative al primo contratto (ricavabili oltre che dal contratto di mutuo dal successivo atto di quietanza, cfr. docc. 1 e 2 convenuta), che le previsioni contrattuali si articolano, oltre che in riferimento all'ammontare del mutuo, alla durata di 15 anni ed alla restituzione a mezzo di rate semestrali posticipate nonché al preammortamento per complessivi euro 936.000,00 ed al tasso nominale annuo del 3,4% fino al 30.6.2004, in riferimento ad altri tre elementi complessi specificatamente schematizzati dalla CTU come A1, A2 ed A3 a pag.11 della relazione, e così riassumibili utilizzando le parole della CTU:

A1 “tale tasso (ovvero il tasso d'interesse del 3,4%) sarà preso a base per il calcolo delle quote di rimborso del capitale nel caso l'ammortamento inizi prima della scadenza del primo triennio ed anche per il triennio successivo in caso di prosecuzione a tasso variabile” (cfr. doc. 2 convenuta, capoverso “in primo luogo”;

A2 “le semestralità saranno calcolate col sistema dell’ammortamento di un prestito a rate costanti, basato sulla formula matematico finanziaria, nota nella tecnica finanziaria come ‘sistema francese’...” (cfr. doc. 2 convenuta, capoverso “in secondo luogo”, punto 1);

A3 il tasso d’interesse è variabile, pari ad un mezzo del tasso nominale annuo EURIBOR a 6 mesi più uno spread dell’1% (cfr. doc. 2 convenuta, capoverso “in primo luogo” punto 1.A),

elementi che, secondo la convincente ricostruzione della CTU, “pur avendo ciascuno significato finanziario determinato, non sono tra di loro compatibili”, sicché, “per costruire un ammortamento che sia in linea con le condizioni A1, A2 e A3 occorre trascurare e/o modificarne una, mantenendo valide le altre”, così potendosi pervenire, in sostanza, sulla base dello stesso testo negoziale ad almeno tre diverse ipotesi di piani d’ammortamento per così dire “alternativi”,

— una delle quali è quella in concreto applicata al rapporto dalla banca convenuta, fondata sulla osservanza delle condizioni A1 ed A3 ma non di quella A2 (cfr. relazione pagg. 12/13, ove si precisa che tale applicazione delle clausole è quella “più naturale” dal punto di vista della interpretazione finanziaria, ma da un lato si basa su di una delle interpretazioni possibili della condizione contrattuale A1, dall’altro disattende completamente la condizione negoziale A2),

— mentre le altre due (generanti ciascuna diverse conseguenze rispettivamente sul piano degli effetti solutori dei pagamenti e degli importi da versarsi dal mutuatario) soddisfano rispettivamente una le condizioni A2 ed A3 pretermettendo la condizione A1 (cfr. relazione pagg. 13/14) e l’altra le condizioni A1 ed A2 pretermettendo la condizione A3 (cfr. relazione pag.14).

Le clausole in discussione, dunque, pur apparendo di per sé analitiche come sottolineato dalla convenuta, si risolvono, da un punto di vista matematico-finanziario, in enunciati non danti luogo ad una univoca applicazione ma richiedenti la necessità di una scelta applicativa tra più alternative possibili, ciascuna delle quali comportante l’applicazione di tassi di interessi diversi: il che vale a dire che tali clausole, da un punto di vista giuridico, non soddisfano il requisito della determinatezza o determinabilità del loro oggetto, richiesto dalla disciplina dei contratti *ex artt.* 1418, 1346 c.c. a pena di nullità, come costantemente affermato, in materia di mutuo, dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ad esempio, Cass. n. 12276/2010, secondo la quale “affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell’art. 1284, terzo comma, cod. civ., che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse.”).

Né ad inficiare tali conclusioni possono poi valere le considerazioni svolte dalla difesa di parte convenuta in particolare nella memoria di replica conclusoria:

— sia quanto alla ricavabilità in via interpretativa, dal complesso delle clausole negoziali, di elementi idonei a correggere l’indeterminatezza matematico-finanziaria delle formule in discussione, trattandosi di argomento che si scontra con il carattere “assolutamente univoco” richiesto dalla giurisprudenza in materia di pattuizione di tassi di interessi ultralegali, carattere che nel caso, come analiticamente indicato dalla CTU, è impossibile ricostruire in riferimento alla terminologia utilizzata nella parte del negozio deputata;

— sia quanto alla possibilità di mantenimento della previsione negoziale relativa al tasso variabile (pari ad un mezzo del tasso nominale annuo EURIBOR a 6 mesi più uno spread dell'1%, cfr. supra sub A3) di per sé chiara, anche questa argomentazione scontrandosi con le complessive conseguenze della indeterminatezza delle pattuizioni negoziali, in realtà comportanti, secondo i meccanismi individuati dalla CTU, tre possibilità applicative diverse, in ciascuna delle quali la diversa combinazione delle tre condizioni negoziali conduce ad una diversa incidenza dei tassi di interesse complessivamente in gioco e, dunque, in definitiva, ad una pattuizione non univoca circa la misura complessiva di tali tassi, come emerge in particolare dalla ricostruzione analitica dei tre diversi piani di ammortamento allegati dalla CTU sub 1, sub 3 e sub 4.

Ad analoga conclusione deve poi pervenirsi anche rispetto alle clausole regolanti il piano di ammortamento relative al secondo contratto (cfr. doc. 3 convenuta), per le quali pure la CTU ha fornito una analisi del tutto convincente e condivisibile quanto alla indeterminatezza, in questo caso dovendosi osservare che, essendo espressamente previste le sole condizioni sopra indicate come A1 ed A3, rimane aperta, da un punto di vista matematico-finanziario, la questione relativa alle possibili interpretazioni di uno degli elementi della clausola A1 (cfr. pagg.15/16 della relazione).

Per quanto fin qui detto, in accoglimento delle relative conclusioni dell'attrice, va dichiarata la nullità per indeterminatezza delle clausole determinanti il piano di ammortamento dei due contratti di mutuo ai sensi dell'art. 1419 c.c., dovendosi al riguardo, in assenza di specifica eccezione della convenuta, condividere l'orientamento di legittimità secondo il quale: "L'estensione all'intero contratto della nullità delle singole clausole o del singolo patto, secondo la previsione dell'art. 1419 cod. civ., ha carattere eccezionale perché deroga al principio generale della conservazione del contratto e può essere dichiarata dal giudice solo in presenza di una eccezione della parte che vi abbia interesse perché senza quella clausola non avrebbe stipulato il contratto. Ne consegue che la relativa questione non può essere esaminata di ufficio, e, se non dedotta in appello, non è proponibile per la prima volta nel giudizio di legittimità." (così Cass. n. 1189/2003 nonché Cass. n. 16017/2008).

Quanto poi alla sostituzione delle clausole nulle ai sensi del secondo comma dell'art. 1419 c.c., sostituzione da ritenersi domandata dall'attrice con la richiesta formulata nelle conclusioni sopra riportate sub a)1) e sub b)1) di individuazione del "saggio di interesse applicabile in sostituzione sulle rate scadute e da scadere", deve ritenersi applicabile la previsione di cui al terzo comma dell'art. 1284 c.c., secondo la quale "Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale", trattandosi di clausola sostitutiva avente portata generale e la cui operatività nel caso di specie, del resto, non è stata oggetto di alcuna discussione tra le parti neppure a seguito della formulazione da parte del g.i. di quesito al CTU che la presupponeva: non pare invece al Tribunale applicabile la disciplina sostitutiva ex art. 117 TUB settimo comma, tale disposizione specificando che il tasso sostitutivo ivi previsto riguarda l'ipotesi di "mancanza" di specifica pattuizione scritta ovvero l'ipotesi di nullità della pattuizione scritta ai sensi del precedente sesto comma, vale a dire l'ipotesi di pattuizione facente rinvio agli usi ovvero prevedente condizioni dete-

riori rispetto a quelle pubblicizzate, casi, tutti, non corrispondenti a quello in esame.

In dipendenza della accertata nullità della clausola e della sostituzione della stessa quanto alla misura degli interessi con applicazione del tasso legale vanno poi accolte le domande dell'attrice relative alla condanna della convenuta alla restituzione di quanto dall'attrice versato — in applicazione delle clausole nulle — in eccesso rispetto a quanto dovuto secondo un piano di ammortamento da ricostruirsi,

- ferme la durata e la cadenza delle rate negozialmente previste,
- con applicazione del tasso legale (sostitutivo di quello indeterminato di cui alle clausole nulle)
- su quote capitali costanti (la nullità delle clausole avendo travolto anche ogni previsione relativa all'andamento delle quote capitali "alla francese")
- in relazione alle rate scadute fino al 31.12.2010.

La ricostruzione di tali piani è stata effettuata dalla CTU come da allegati alla relazione sub 2 e sub 6, così evidenziando un differenziale rispettivamente per il primo contratto di euro 138.471,09 (cfr. pag.10 della relazione nonché allegato 2) e per il secondo di euro 69.235,52 (cfr. pag.16 della relazione nonché allegato 6): importi dei quali quindi la convenuta va condannata alla restituzione, il rapporto dovendo poi proseguire anche per le rate successive a quella del 31.12.2010 secondo le modalità di cui ai piani di ammortamento ricostruiti dal CTU ed allegati sub 2 e sub 6, senza che al riguardo debba disporsi alcuna ulteriore condanna della convenuta quanto alla restituzione dei versamenti in eccesso relativi alla rate maturate (nelle more del processo) successivamente al 31.12.2010: restituzione che pare domandata dall'attrice nelle difese conclusionali (cfr. pagg. 18 e 21 comparsa conclusionale) ma che:

- da un lato non è compresa nelle conclusioni definitive della stessa attrice,
- e d'altro lato va configurata quale obbligazione della banca comunque conseguente alla declaratoria di nullità parziale di cui alla presente sentenza e in ordine al cui adempimento (nell'avvenuto caso di accoglimento della domanda di nullità) neppure vi è attuale contestazione.

In dipendenza delle pronunce che precedono va poi ritenuta assorbita ogni altra conclusione dell'attrice e ogni altra questione discussa tra le parti, e in particolare quelle relative:

- al preteso (dall'attrice) effetto anatocistico, effetto, va qui solo ricordato, che comunque la CTU ha condivisibilmente escluso discenda di per sé dal piano di ammortamento costruito alla francese nel quale il maggior ammontare degli interessi da versarsi — rispetto a piani di ammortamento costruiti all'italiana — dipende non dall'applicazione di interessi composti ma dalla diversa costruzione delle rate (cfr. pagg.8/9 della relazione, in particolare nota 4),
- nonché alle pretese (sempre dall'attrice) distorsioni applicative poste in essere dalla banca, distorsioni anche queste, secondo le condivisibili conclusioni della CTU, non ricostruibili, avendo la banca costantemente applicato il piano di ammortamento coerente con la sua scelta di una delle possibili letture delle clausole "polivalenti".

Le spese di causa seguono la soccombenza della banca e vanno liquidate in euro 558,00 per esborsi nonché, tenuto conto della natura della controversia e

dell'attività difensiva svolta, in euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa sul secondo importo.

Le spese relative allo svolgimento della CTU (come già liquidate dal g.i con provvedimento del 13.11.2012 in euro 15.000,00) vanno infine poste definitivamente a carico della convenuta (*Omissis*).

(1-4) Mutuo bancario con piano di ammortamento “alla francese”, nullità delle clausole sugli interessi e integrazione giudiziale.

SOMMARIO: 1. Premessa. La questione centrale. — 2. Il piano di ammortamento “alla francese” e la sua validità. — 3. (*segue*). Piani di ammortamento e regime degli interessi. — 4. Brevi considerazioni di sintesi sul piano di ammortamento “alla francese”. — 5. Il caso in esame. Integrazione e correzione giudiziale del contratto.

1. Una serie di recenti decisioni di merito ha affrontato talune questioni “sensibili” legate alla diffusa pratica delle banche di erogare mutui a medio-lungo periodo attraverso i piani di ammortamento cosiddetti “alla francese”, e definiti tali in ragione di un certo modo di calcolare le rate oggetto della restituzione.

La sentenza in commento, che ha peraltro avuto notevole risalto negli ambienti bancario-consumeristici (1), non risulta ufficialmente massimata, e però una massimazione diffusa ne sintetizza i contenuti fondamentali (consistenti nella dichiarazione di nullità di talune clausole) proprio con riferimento esplicito a quel metodo di ammortamento (2), sebbene le ragioni della decisione che accoglie le doglianze del cliente siano estesamente formulate dal giudicante con riguardo a vizi del regolamento contrattuale di carattere più generale, concernenti la determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto, ai sensi degli artt. 1346 e 1418/19 c.c., e non la tecnica del computo delle rate “alla francese”. Queste ultime vengono poi travolte dalla decisione, ovviamente, nel momento in cui il giudice stabilisce la (integrale) sostituzione delle clausole nulle ex art. 1419 c.c., con la norma imperativa ritenuta integrabile — l'art. 1284, comma 3°, c.c. — ed ordina perciò il ricalcolo globale delle rate del piano di ammortamento.

La questione generale sottesa alla decisione, pertanto, concerne la legittimità o plausibilità della lettura per la quale la decisione stessa avrebbe dichiarato la nullità dei piani di ammortamento alla francese *in quanto tali*, indipendentemente cioè dalle modalità con le quali le clausole dei singoli contratti bancari le regolano; ovvero soltanto in relazione a tale ultimo profilo, cioè all'eventuale oscurità o indeterminatezza del singolo contratto e delle sue clausole in un caso specifico.

Si anticipa subito che si ritiene, da parte di chi scrive, che un'attenta analisi della decisione non consente di pervenire alla prima conclusione, e che pertanto le clausole di ammortamento alla francese sembrano valide e legittime, come tutte le altre, alla normale e ovvia condizione che il contratto che le prevede le regoli con chiarezza, determinazione e trasparenza, così come richiesto dal codice civile e dal t.u.b. in maniera particolare per i contratti bancari.

(1) Commenti ai link <http://www.finanzaonline.com/forum/mutui-finanziamenti-e-prestiti/1557173-anatocismo-dei-mutui-con-piano-di-ammortamento-alla-francese-approfondimenti-3.html>; e poi <http://www.almaiura.it/pagina.aspx?a=377>; e <http://www.afondoperduto.it/news-economia/novita-finanziamenti/i-mutui-con-ammortamento-alla-francese-ecco-cosa-ha-sentenziato-il-tribunale-di-milano-3799/>.

(2) V. la decisione e le massime a cura di DE SIMONE disponibili al link http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/ban.php?id_cont=9868.php.

2. Prima di esporre la controversia e commentare la decisione in epigrafe, conviene pertanto esplicitare in dettaglio in cosa consista la modalità di ammortamento chiamata in causa nella decisione e definita “alla francese”.

La specificità del calcolo (e verosimilmente la ragione per la quale il metodo è assai diffuso) consiste nel prevedere che la rata di mutuo da corrispondere nella periodicità convenuta sia sempre costante, abbia cioè sempre lo stesso importo, sì da permettere al mutuatario la massima pianificazione nel tempo dell'onere che con il mutuo si è addossato.

Posto che in ogni rata di mutuo, di solito, sono incluse sia una quota capitale, sia una quota interessi; e posto ancora che la somma delle quote capitale contenute nell'insieme delle rate deve corrispondere all'importo originario del prestito, mentre gli interessi equivalgono a quelli maturati nel periodo cui la rata si riferisce; il metodo di calcolo alla francese — a rata costante e, supponiamo per comodità, a tasso fisso — si distingue per il progressivo decrescere della quota interessi e, viceversa, per il progressivo crescere della quota capitale. Detto altrimenti, stabilito preventivamente l'importo fisso della rata periodica, il metodo si sviluppa secondo la procedura seguente:

- al momento del calcolo della prima rata, la somma da restituire è quella totale ricevuta dal mutuatario;
- tale somma, pertanto, va moltiplicata per il tasso di interesse pattuito, ottenendosi così la quota interessi della rata stabilita,
- tale quota va sottratta dall'importo della rata predefinita, ottenendosi così la quota capitale della rata medesima,
- la quota capitale così ottenuta si sottrae dopo dal capitale originario, e si ottiene così il capitale residuo,
- sul capitale residuo si ricomincia poi il calcolo, come sopra indicato, delle quote capitale e interessi della seconda rata di mutuo; e così di seguito fino all'estinzione.

È dunque evidente quanto prima si accennava, e cioè che nella composizione interna delle rate di ammortamento, dalla prima all'ultima, la quota interessi si presenta all'inizio assai alta, perché calcolata sul totale del debito, e poi progressivamente decresce, perché calcolata su un debito residuo sempre inferiore. Mentre la quota capitale si presenta all'inizio assai bassa e poi cresce, quale effetto matematico dell'importo costante della rata (3). Dunque, in altre parole, il metodo comporta che vengano pagati prima gli interessi in misura maggiore, e dopo il capitale.

Di qui la distinzione rispetto ad altri metodi, ad esempio quello “italiano”, nel quale le rate sono complessivamente decrescenti, ma la quota capitale di ciascuna di esse è sempre uguale (mentre quella interessi decresce). In tal caso, il capitale prestato viene restituito più velocemente che nel caso del sistema alla francese, sicché l'effetto finale è quello per cui il montante di interessi complessivamente pagato dal mutuatario sarà minore. Ciò in ragione dell'operare dell'art. 1282 c.c., per il quale gli interessi si calcolano sul capitale dovuto nel periodo di riferimento della rata, con la conseguenza che quanto maggiore è il capitale dovuto nelle singole rate, tanto più elevati sono gli interessi complessivamente pagati alla chiusura del contratto (4).

(3) Sul metodo alla francese v. DAGNA *Profili civilistici dell'usura*, in *Il diritto degli affari*, a cura di Inzitari, Padova, 2008, 147; SILVESTRI, TEDESCO, *Mutuo a tasso fisso e rimborso graduale secondo il sistema alla francese con rate costanti*, in *Giur. merito*, 2009, 82, con ampie delucidazioni sulle tecniche contabili di calcolo della rata. Si veda ancora per altre indicazioni la nota successiva e la nt. 6.

(4) Giusto per comprendere con un esempio semplice, per un capitale mutuato di 40.000,00 euro, al tasso annuo del 6%, della durata 10 anni con 20 rate semestrali, al momento della estinzione si saranno pagati 13.772,57 euro con il metodo alla francese, e 12.600,00 euro con il metodo italiano. Per le diverse tipologie di piani di ammortamento si veda sempre DAGNA (nt. 3).

Volendo a questo punto ragionare sulla validità del metodo alla francese, e contemporaneamente anche sulla sua convenienza o competitività dal punto di vista del cliente, il dato appena evidenziato non sembra affatto decisivo, atteso che validità e convenienza vanno valutate in relazione all'assetto complessivo del rapporto e al contenuto delle varie clausole, e che in generale il maggior costo di un contratto — nei limiti del tasso usurario — non può mai in quanto tale essere motivo di invalidità, nemmeno in un contesto di mercato regolato e vigilato quale è quello bancario, ma pur sempre concorrenziale.

Se questo è vero, eventuali profili di invalidità potrebbero semmai nascondersi nelle pieghe del contratto in relazione a taluni profili specifici, e fra questi il profilo relativo agli effetti eventualmente anatocistici del meccanismo.

Sul punto si esprime la sentenza del Tribunale di Benevento del 19 novembre 2012, n. 1936 (5), la quale, nel rispondere al quesito concernente l'illegittimità del metodo alla francese, dichiara che non può essere condivisa la tesi per la quale il piano di ammortamento alla francese "sarebbe da considerarsi comunque illegittimo in quanto produttivo di interessi anatocistici", atteso che la quota interessi è calcolata "solamente sul debito residuo (sul capitale) al momento del conteggio.... Sul debito residuo si calcolano gli interessi da pagare con la rata successiva". "Il metodo non implica pertanto alcuna capitalizzazione degli interessi; e ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce ... laddove la rimanente parte della quota serve ad abbattere il capitale" (6).

142 ss.; nonché FAUSTI, *Il mutuo*, in *Trattato di diritto civile del Consiglio nazionale del Notariato*, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2004, 113, e 115 ss. per l'illustrazione del metodo alla francese.

(5) Reperibile nella pagina <http://www.expartecreditoris.it/images/joomd/1354647974240.ammortamentoallafrancese.tb.by.pdf>

(6) Nello stesso senso si esprime anche Trib. Treviso, 5 novembre 2012, n. 1739, con nota di CECCHETTO, *Ammortamento alla francese e forma scritta nei contratti bancari: questioni vecchie e nuove*, in *Foro pad.*, 2014, I, 218. Sebbene con talune imprecisioni formali, il giudicante espressamente afferma che dal piano di ammortamento alla francese non deriva alcun effetto anatocistico, atteso che gli interessi vengono calcolati tenendo conto del solo debito residuo in linea capitale e non anche di interessi pregressi. La sentenza si discosta da quanto ritenuto da Trib. Bari, sez. di Rutigliano, 29 ottobre 2008, reperibile integralmente in <http://pluris-cedam.utetgiuridica.it>, nonché, solo in massima, in *Giur. merito*, 2009, 82, con nota di SILVESTRI e TEDESCO (nt. 3); e in *Contr.*, 2009, 221, 226, con il *Commento* (che pare adesivo) di MACCARRONE. Il giudice barese ritiene che il sistema c.d. alla francese «...contiene una formula di matematica attuariale giusta la quale l'interesse applicato è quello composto e non già quello semplice...»; mentre più avanti afferma che sembra riscontrarsi una discrasia tra il tasso pattuito e quello praticato; ovvero una discrasia tra il tasso indicato nel contratto (parte letterale) e quello indicato nel piano di ammortamento, con conseguente incertezza su quale dei due tassi fosse quello convenuto. Ed è qui che, individuando una previsione — parrebbe — di capitalizzazione degli interessi, il giudicante menziona il metodo alla francese, associandolo o confondendolo con la illegittima capitalizzazione degli interessi. Di qui la decisione nel senso dell'annullamento parziale dei contratti di mutuo in questione ai sensi degli artt. 1283, 1284 e 1419 c.c. Su quest'ultimo punto si veda più avanti il commento alla sentenza in epigrafe. Mentre sull'associazione tra capitalizzazione degli interessi e metodo di ammortamento alla francese vale quanto osservato *supra* da CECCHETTO, per il quale il giudice barese avrebbe equivocato il calcolo degli interessi composti con il metodo del calcolo alla francese, che non presenta alcun profilo di illegittimità. E soprattutto quanto lucidamente illustrato da SILVESTRI e TEDESCO (nt. 3), *passim*, secondo i quali la sentenza avrebbe suscitato un allarme ingiustificato, in ragione della incomprendenza da parte del giudicante del funzionamento del metodo di ammortamento alla francese, e soprattutto della confusione operata tra il periodo di pagamento degli interessi (in frazione di anno) e il periodo di capitalizzazione (eventualmente semestrale) degli interessi. Sulla stessa linea argomentativa della decisione barese si colloca anche Trib. Campobasso Termoli, 3 maggio 2012, reperibile integralmente in <http://pluris-cedam.utetgiuridica.it>, a proposito ancora una volta di un mutuo nel quale si riscontrava una discrasia tra il tasso previsto nel contratto

Sembra di capire che la controversia sottoposta al giudice di Benevento concernesse una discrasia fra il tasso pattuito in contratto e il tasso effettivamente praticato in danno del mutuatario, probabilmente al momento della comunicazione successiva del piano di ammortamento, peraltro approvato dal mutuatario medesimo. Al proposito, il giudice osserva che non potrebbe in tal caso ritenersi la nullità per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi dell'art. 1284 c.c., della clausola relativa al tasso di interesse (che risulta chiara ed univoca nella previsione del metodo alla francese), ma dovrebbe semmai applicarsi l'art. 1430 c.c., per la sussistenza di un errore nell'elaborazione dei calcoli concernenti il computo della rata (7).

Il presupposto del ragionamento del giudice, utile a valutare più avanti le argomentazioni della sentenza in commento, è il carattere negoziale del piano di ammortamento del mutuo (8), strumento destinato a contenere gli accordi delle parti in merito alle modalità di restituzione della somma mutuata, ed avente perciò natura negoziale/regolamentare sì, ma — per così dire — esecutiva dell'accordo di mutuo. In tal modo risulta possibile al giudicante risolvere l'eventuale contrasto tra le previsioni contenute nel contratto "vero e proprio" e quelle contenute nel piano di ammortamento alla stregua dell'art. 1430 c.c., come si trattasse di errore di calcolo, che dà diritto alla rettifica e tutt'al più all'annullamento del contratto, ma non comporta la nullità delle clausole incompatibili. Conclusione alla quale invece si dovrebbe arrivare qualora il piano di ammortamento si ritenesse clausola negoziale di pari ordine e grado rispetto all'accordo di mutuo in senso stretto. In tal caso, infatti, si creerebbe un contrasto tra clausole di pari grado concernenti il medesimo aspetto, contrasto che il giudice dovrebbe provare a risolvere in via interpretativa, dovendo in caso contrario dichiarare la nullità delle clausole in questione (per una sorta di reciproca elisione), ove l'incompatibilità desse luogo a indeterminabilità dell'oggetto del contratto (9).

In altre parole, posto che il contratto di mutuo deve contenere e di solito contiene tutti gli elementi idonei a determinare con chiarezza e trasparenza l'operazione

e quello indicato nel piano di ammortamento alla francese. In argomento si veda subito più avanti nel testo.

(7) Così sostanzialmente anche SILVESTRI e TEDESCO (nt. 3), 86, 89, per i quali una volta stabilito il piano di ammortamento con l'indicazione del tasso e della durata del mutuo, il calcolo della rata discende matematicamente da quel sistema e nessuna sorpresa potrà verificarsi per il mutuatario, salvi gli errori di calcolo, e sempre che si abbiano chiari i meccanismi e le regole relative ai periodi di pagamento degli interessi, secondo quanto detto in nota precedente.

(8) In tal senso DAGNA (nt. 3), 147; FAUSTI (nt. 4), 113; MACCARRONE (nt. 6), 227. SILVESTRI e TEDESCO (nt. 3), 86, 89, reputano invece di scarso valore pratico la questione se "la determinazione numerica della rata sia o no espressione di volontà negoziale", ponendo piuttosto l'attenzione sulla automaticità del calcolo espresso dal piano ammortamento quale "riepilogo contabile" degli elementi negoziali (capitale, tasso, durata, periodi di pagamento e criteri di rimborso) stabiliti nel contratto. Sulla nozione tecnica di ammortamento, v. SORRENTINO, *Ammortamento*, in *Noviss. Digesto It.*, I, Torino, 1965, 577.

(9) La questione brevemente affrontata nel testo richiama quella più generale concernente la possibile distinzione tra clausole principali e clausole secondarie del contratto; questione affrontata di solito nell'ottica dell'applicazione della disciplina della regola sulla nullità parziale del contratto, allo scopo di stabilire attraverso un'analisi oggettiva la capacità strutturale del contratto di resistere ed essere autosufficiente a seguito dell'amputazione della clausola nulla; la quale sarebbe per l'appunto secondaria, e non principale, in quanto incapace di causare l'invalidità dell'atto. In argomento, v. SICCHIERO, *La clausola contrattuale*, Padova, 2003, 216, 236 ss., ed *ivi* altra bibliografia. Il problema pratico evocato nella sentenza in esame, viceversa, sembra concernere il rapporto tra clausole che delineano il programma negoziale nei suoi elementi essenziali e clausole che invece sviluppano o attuano, completandolo, quel programma, ed il cui contenuto, pertanto, deve essere coerente con quel programma. In tal senso, nella fattispecie prima descritta del mutuo con piano di ammortamento, che comporta l'applicazione di formule matematiche di computo dei diversi fattori delle rate, si è ritenuto applicabile l'art. 1430 c.c.

finanziaria programmata, con particolare riguardo al tasso di interesse, alla maturazione degli interessi e alla relativa capitalizzazione, nei modi e nelle forme in cui è consentita, e alla durata, oltre che alle garanzie, etc; si può dire che il piano di ammortamento ne costituisce l'accordo esecutivo, nel quale le parti attuano e sviluppano matematicamente gli accordi già presi sui tassi e sulla durata del mutuo attraverso un prospetto di rate, delle quali si indica la scadenza esatta, nonché la composizione interna, con riguardo alla quota capitale e alla quota interessi. Il valore precettivo del piano di ammortamento, dunque, è innegabile, perché la scadenza delle singole rate, ad esempio, è decisiva per la definizione della diligenza del mutuatario e della puntualità del pagamento, nonché per l'eventuale messa in mora dello stesso, con tutte le conseguenze del caso; mentre la distribuzione delle stesse negli anni definisce la posizione del mutuatario con riguardo all'esercizio di altri eventuali diritti stabiliti nel contratto, ad esempio il diritto all'estinzione anticipata; e quella del mutuante con riguardo, ad esempio, al diritto alla risoluzione per inadempimento nel pagamento esatto e puntuale delle rate (10). E tuttavia tale valore precettivo andrebbe di regola individuato in ogni suo aspetto in relazione alle previsioni contenute nel contratto di mutuo, ed è perciò — se ci si consente il bisticcio — “mutuato” da quest'ultimo, del quale è accordo esecutivo, suscettibile perciò di oggettivo sviluppo sulla base delle regole tecniche matematiche normalmente adottate nella prassi degli operatori. In caso di dubbio o incompletezza del piano, pertanto, il giudice dovrebbe poterlo sviluppare applicando le ordinarie regole di interpretazione del contratto. In caso di errore nel computo delle rate o della loro composizione interna, invece, si dovrebbe poter rimediare attraverso la rettifica. E ciò pure nel caso in cui si rinvenissero calcoli del tutto incoerenti con le clausole del contratto di mutuo, cioè rate e computi non connessi logicamente e matematicamente con le clausole del contratto relative agli interessi o alla durata del mutuo; nel qual caso però sarebbe pure da valutare la buona o mala fede, ovvero il dolo della banca, agli effetti dell'annullamento del contratto o dell'applicazione dell'art. 1440 c.c.

Tornando allora al metodo di calcolo alla francese, qualora le parti abbiano pattuito nel contratto questa metodica di restituzione (ed è sufficiente ad individuarla, a parte il rinvio esplicito alla definizione quale intesa nella prassi bancaria, la clausola sulla rata costante previamente determinata e quella del calcolo della quota interessi della prima rata sull'intero capitale e poi a scalare), il piano di ammortamento dovrà sviluppare i relativi calcoli periodici entro il termine di durata, fino all'estinzione del mutuo: e tutto ciò non si vede in che modo possa essere fonte di invalidità del contratto, nella forma della nullità, posto che — come fin qui si è cercato di argomentare — l'eventuale contrasto di previsioni tra contratto di mutuo e piano di ammortamento va risolto sul piano dell'interpretazione del contratto, ovvero dell'eventuale annullamento per errore o dolo (11).

(10) V. ancora DAGNA (nt. 3), 134, ed *ivi* la citazione della disciplina del t.u.b. in materia.

(11) V. *supra*, nt. 6. Quanto detto nel testo suppone in sostanza, con le precisazioni svolte, la natura negoziale del piano di ammortamento, quale affermata del resto anche in giurisprudenza in relazione a vari problemi pratici. Ad esempio, con riguardo alla problematica nascente da una legge regionale di finanziamento agevolato alle imprese mediante contributi in conto interesse sui mutui contratti dalle imprese, da corrispondere alle banche mutuanti, Cass., 19 aprile 2002, n. 5703, reperibile integralmente in <http://pluris-cedam.utetgiuridica.it>, ha l'occasione di precisare la natura di strumento e fonte negoziale del piano di ammortamento del mutuo, attuato dalle parti contrattuali per “pianificare ... l'imputazione degli accessori ai pagamenti delle singole rate”; e tanto in relazione al disposto dell'art. 1194 c.c., ed al previsto meccanismo di imputazione del pagamento di ogni singola rata prima agli interessi (considerati come frutti civili *ex art. 821 c.c.*) e poi al capitale.

Va da ultimo chiarito che, se il contrasto suddetto si manifesta non in fase di redazione del piano di ammortamento, ma nella fase successiva della esecuzione del contratto, quando viene eseguito il conteggio delle singole rate volta per volta per il pagamento (specie nel caso in cui il tasso sia variabile, o comunque in relazione al calcolo degli oneri periodici complessivi del mutuo), la problematica conseguente non può ancora una volta essere trattata attraverso lo strumento dell'invalidità negoziale, men che meno attraverso lo strumento della nullità, ma semmai attraverso gli strumenti propri della fase esecutiva; ovvero, se non si può o non si vuole ricorrere allo strumento della risoluzione (non conveniente per il mutuatario e nemmeno per il mutuante), attraverso i rimedi utili a riportare l'esecuzione del contratto di mutuo nell'alveo della sua regola negoziale, il piano di ammortamento per l'appunto. Sicché eventuali discrasie nel calcolo delle rate e/o della relativa composizione, quanto a quota capitale e quota interessi, possono facilmente risolversi attraverso i rimedi restitutori e — se del caso — risarcitori (12).

3. Una problematica connessa a quella da ultimo indicata, e che mette in chiaro emblematicamente i termini di alcune critiche mosse al metodo alla francese, ma estensibili in verità a qualunque metodo di composizione del piano di ammortamento, è quella relativa alle conseguenze prodotte dal ritardo nel pagamento di una singola rata.

Si ribadisce preliminarmente al proposito, che il metodo di ammortamento cosiddetto alla francese, come sopra descritto, contrariamente a quanto si afferma nelle fonti non specializzate (13), non presenta "in quanto tale" alcun elemento di illegittimità. La circostanza per la quale la quota interessi inclusa nelle rate sia decrescente a fronte della quota capitale (che invece è crescente) produce in primo luogo — è vero — la conseguenza di un maggior costo complessivo del mutuo rispetto ad altri sistemi di ammortamento. Ma di per sé non produce certo illegittimità del metodo.

Soffermandosi un momento sul punto, infatti, l'osservazione per la quale la composizione delle rate comporta il pagamento anticipato degli interessi, costituisce un rilievo di poco momento, atteso che l'art. 1194 c.c. espressamente prevede la priorità dell'imputazione del pagamento agli interessi piuttosto che al capitale, salvo il consenso del creditore alla diversa opposta imputazione. Si tratta, come noto, di un criterio legale, ancorché a carattere dispositivo, inteso a garantire la naturale fruttuosità del denaro insieme con la remunerazione di chi, dandolo a prestito, se ne priva (14).

(12) È il caso di precisare a questo punto, a completamento del breve quadro che si è tracciato sul valore negoziale del piano di ammortamento, che il valore e la natura delle singole rate, indipendentemente dalla composizione variabile interna che ciascuna presenta nei diversi momenti temporali del pagamento, sono quelli di elemento di una obbligazione unica. In altre parole, quando il differimento della restituzione della somma mutuata è regolato nel tempo attraverso la previsione di rate, ai sensi dell'art. 1819 c.c., le rate non producono certo l'effetto di frazionare l'unica obbligazione in tante obbligazioni autonome (come avviene per altri contratti di durata), ma costituiscono mere modalità esecutive di quell'unica obbligazione, non potendosi altrimenti spiegare la previsione di cui alla citata norma, per la quale il mancato pagamento di una rata può produrre la decadenza dal beneficio del termine. In tal senso DAGNA (nt. 3), 147, sulla scorta di Cass., 6 febbraio 2004, n. 2301, reperibile integralmente in <http://pluris-cedam.utetgiuridica.it>, a proposito della questione concernente la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c., fissato per l'appunto dalla scadenza dell'ultima rata di mutuo e non dalla scadenza delle singole rate.

(13) V. <http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/01/11/mutui-giudici-condannano-banche-per-interessi-nascosti-nei-piani-alla-francese/839421/>.

(14) Per tutti, C.M. BIANCA, *Imputazione del pagamento*, in *Enc. giur.*, XVI, Roma, 1989, 1 ss.; ID., *L'obbligazione*, Milano, 1990, 338; DAMIANI, *Imputazione del pagamento*, in *Commentario del Codice civile*, diretto da E. Gabrielli, *Delle obbligazioni. Artt. 1173-1217*, a cura di Cuffaro,

Di diversa portata l'altro rilievo — già in precedenza accennato — per il quale l'applicazione del metodo porterebbe alla produzione di interessi anatocistici, prevalentemente nel caso in cui il mutuatario ritardasse il pagamento della rata e si esponesse così all'applicazione degli interessi moratori. Il rilievo tuttavia — e ancora una volta — non si addice al metodo alla francese in quanto tale, se non altro perché in tale metodo la quota interessi inclusa nelle singole rate è decrescente, e perciò l'esposizione al rischio e al peso economico degli interessi moratori è più bassa che in altri metodi di ammortamento nei quali la quota interessi è invece crescente.

Il problema dell'applicazione degli interessi moratori alla singola rata di mutuo, infatti, è un problema generale di tutti i mutui, quale che sia il piano di ammortamento concordato. Vediamo in che termini.

Il mancato rispetto della scadenza della rata, indipendentemente dalla natura della stessa quale elemento di una obbligazione unica e non frazionata, costituisce ritardo nell'adempimento tecnicamente rilevante e legittima pertanto il creditore all'applicazione degli interessi moratori e agli altri eventuali rimedi (15). La questione specifica da affrontare è quella di stabilire se gli interessi moratori debbano applicarsi alla rata intera in quanto tale, oppure soltanto a quella componente della rata che è la quota capitale; dovendosi in tale secondo caso ritenere che la quota interessi sia invece assoggettata al regime di cui all'art. 1283 c.c., e che pertanto possa a sua volta produrre interessi (nella specie moratori) soltanto alle condizioni ivi stabilite.

La soluzione della suddetta questione risente delle controverse vicende che hanno contraddistinto la legislazione e la giurisprudenza italiane nella materia dell'anatocismo bancario, anche in relazione al susseguirsi di provvedimenti normativi concernenti la modifica del sistema dei cosiddetti crediti speciali (in particolare del credito fondiario) ad opera del t.u.b.. Ma risente anche delle controversie dottrinali che hanno investito — al di là delle letture date alle vicende normative e giurisprudenziali ora ora indicate — la stessa qualificazione giuridica della "rata" di mutuo quale elemento di un piano di ammortamento.

Ritenendosi poco utile nell'economia della presente nota una ricostruzione analitica delle suddette vicende concernenti l'anatocismo, se ne propone una sintesi sufficiente a chiarire come la questione che si tratta non investa il metodo dell'ammortamento alla francese in quanto tale, ma tutti i metodi di ammortamento indipendentemente dalle modalità con le quali si organizza la composizione delle quote capitale e interessi della rata (16).

a) La querelle principale concernente l'(in)esistenza di un "uso contrario" che potesse legittimare nell'ambito dei rapporti bancari l'applicazione degli interessi ana-

Torino, 2012, 525 ss. In argomento vedi anche MACCARRONE (nt. 6), 227 ss., in commento alla citata decisione del Tribunale di Bari di cui in nt. 6.

(15) Come noto, la disciplina del codice, nella materia del mutuo, dispone il rimedio della restituzione dell'intero per il ritardo nel pagamento di una rata delle cose mutate, e la risoluzione del contratto per il mancato pagamento degli interessi (artt. 1819, 1820 c.c.). Mentre l'art. 40 t.u.b., in materia di credito fondiario, prevede(va) che la banca possa chiedere la risoluzione del contratto per il ritardato pagamento, entro un termine compreso fra 30 e 180 giorni dalla scadenza della rata, di sette rate anche non consecutive. Sul punto DAGNA (nt. 3), 134 ss.

(16) Per una ricostruzione della problematica e degli orientamenti giurisprudenziali nella materia dell'anatocismo bancario, specie con riferimento alla capitalizzazione trimestrale degli interessi dei conti correnti, si veda G. LA ROCCA, *L'anatocismo. Dall'inadempimento ai contratti di credito*, Napoli, 2003; COLOMBO, *L'anatocismo*, Milano, 2007, 91 ss.; DAGNA (nt. 3), 204 ss.; DE MARCO, *L'anatocismo bancario. Fra tutela del cliente e esigenze del mercato*, Torino, 2012, ed ivi ampia bibliografia, nonché la ricostruzione dettagliata della giurisprudenza della Suprema Corte dal revirement di Cass., n. 3096/1999, a Cass., sez. un., 4 novembre 2004, n. 21095 (in *Foro It.*, 2004, I, 3294), fino alla più recente Cass., sez. un., 2 dicembre 2010, n. 24418, in *Foro it.*, 2011, I, 428, con nota di PALMIERI.

toxicistici, in deroga alle condizioni richieste dall'art. 1283 c.c., si è chiusa — *de iure condito* — con la delibera del CICR del 9 febbraio 2000 (17), con la quale, in attuazione della delega legislativa di cui al t.u.b., si sono regolati criteri e modalità della produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni bancarie. Ad oggi perciò l'anatocismo è consentito nei rapporti bancari alla stregua di tali regole; e alla stregua dell'art. 1283 c.c. nei rapporti anche non bancari (18). Non lo è invece per tutti i contratti bancari stipulati anteriormente a tale disciplina (19).

b) Per quanto concerne il particolare i “finanziamenti con piano di rimborso rateale”, e dunque i mutui bancari con piani di ammortamento, l'art. 3 della delibera dispone che “in caso di inadempimento del debitore l'importo *complessivamente* (c.n.) dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. Il meccanismo individuato dalla delibera CICR ripropone in sostanza e generalizza la vecchia regola dell'abrogata disciplina del credito fondiario, consentendo che la rata scaduta nel suo complesso, e dunque anche la quota interessi in essa contenuta, produca interessi, seppur tale “produttività” — che crea in pratica una seconda sorte capitale parallela alla prima — non possa essere suscettibile di (ulteriore) anatocismo periodico. Tale normativa si applica a tutti i mutui bancari stipulati dopo la sua entrata in vigore, cioè dopo il 22 febbraio 2000 (20).

(17) Pubblicata nella GU del 22 febbraio 2000. Data a partire dalla quale l'anatocismo bancario è regolato e legale. Sulla delibera, sui contenuti e sulla opportunità di regolare la questione dell'anatocismo con tale fonte, si vedano i commenti di MEOLI, *Un nuovo intervento della Cassazione in materia di anatocismo bancario: è illegittima la capitalizzazione degli interessi maturati sulle rate di mutuo*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2004, I, 87 ss., in commento alla decisione di cui alla nt. 20, e *ivi* altre indicazioni di dottrina.

(18) L'art. 2 della delibera CICR consente la capitalizzazione periodica degli interessi di conto corrente con la medesima periodicità per gli interessi creditori e debitori, purché contrattualmente stabilita, ma la vieta sugli interessi del saldo finale.

(19) È questa la conseguenza della sentenza della Corte cost., 17 ottobre 2000, n. 425, in *Foro it.*, 2000, I, 345, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 25, comma 3°, del D.lgs. n. 342/1999, nella parte in cui faceva salve le clausole anatocistiche stipulate anteriormente la delibera del CICR cui rinvia la disciplina di tali clausole.

(20) Ciò è quanto si desume, ad es., da Cass., 20 febbraio 2003, n. 2593, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2004, I, 68, con nota di MEOLI (nt.17), *ivi*, 80. Secondo la Corte (che decide di una controversia originata da tre mutui stipulati dal 1976 al 1982), sono nulle le clausole dei contratti di mutuo che prevedevano la maturazione di interessi di mora sull'intero importo della rata, e dunque anche sulla quota costituita dagli interessi; ciò ai sensi dell'art. 1283 c.c., non potendosi rinvenire nell'ordinamento interno quegli usi normativi contrari, anteriori al codice del 1942, che — essi soli — potrebbero legittimarle. La sentenza della Corte è estremamente articolata, sia nelle parti concernenti l'interpretazione dell'art. 1283 c.c. in materia di usi e la ricerca degli stessi nel nostro ordinamento, quali usi normativi anteriori (non successivi) all'emanazione del codice; sia nella parte più strettamente teorica concernente la natura della “rata” di mutuo con piani di ammortamento: la S.C. afferma che, nonostante la funzione unitaria della rata quale modalità dell'adempimento dell'obbligazione restitutoria, nella stessa coesistono due distinte obbligazioni, quella in senso stretto restitutoria del capitale, e quella attinente alla corresponsione degli interessi, i quali ultimi conservano la loro autonomia e natura e “non si trasformano” in capitale (p. 74), sicché potrebbero produrre interessi soltanto alle condizioni di cui all'art. 1283 c.c.. Sulla posizione assunta dalla S.C. si esprime con qualche tono di critica la nota citata di Meoli, rivolta non tanto alle argomentazioni tecnico-giuridiche utilizzate per la declaratoria di nullità delle precedenti clausole anatocistiche, quanto all'atteggiamento politico della Corte sul fenomeno dell'anatocismo. Secondo Meoli, infatti, occorrerebbe misurare la valutazione della capitalizzazione degli interessi (specie riguardo ai conti correnti) sia con le esigenze della banca di stabilire un termine per i crediti concessi in conto; sia con i principi di rilievo europeo che tutelano il creditore dai ritardi di pagamento e dal maggior danno che ne deriva, in quanto inadempimento di un'obbligazione

c) Pertanto, per i mutui stipulati anteriormente a questa data vale integralmente l'art. 1283 c.c., nella lettura risultante dai noti *revirement* giurisprudenziali che, a partire dal 1999, hanno capovolto il tradizionale orientamento e la prassi bancaria per i quali l'applicazione di interessi anatocistici in deroga ai requisiti previsti da quella norma si giustificava per il riconoscimento della esistenza di "usi contrari". Fanno eccezione soltanto i mutui fondiari stipulati anteriormente al 1 gennaio 1994, data dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 385/1993 che ne ha abrogato la disciplina con salvezza dei contratti anteriormente stipulati. I mutui fondiari stipulati nel periodo di tempo compreso fra il 1 gennaio 1994 e il 22 febbraio 2000, invece, dovrebbero ricadere sotto la scure del divieto di anatocismo alla stregua dell'art. 1283 c.c. (21).

Se si accettano le superiori premesse, dunque, l'applicazione di interessi anatocistici, nella forma degli interessi moratori, sulle singole rate scadute di un mutuo con piano di ammortamento (quale che sia il metodo dell'ammortamento) è considerata legittima:

— per i contratti bancari stipulati dopo la delibera CICR prima citata, solo alle condizioni previste dall'art. 3 della medesima, e perciò, solo in presenza di una clausola concordata dalle parti e senza capitalizzazione periodica;

— ovvero per tutti i contratti di mutuo (inclusi quelli bancari precedenti alla delibera e quelli successivi che non abbiano adottato le clausole di cui all'art. 3 della stessa), alle condizioni e con i limiti di cui all'art. 1283 c.c., calcolando perciò gli interessi moratori soltanto sulla quota capitale delle singole rate scadute, e non sulla quota interessi (22).

Come noto, le valutazioni del fenomeno anatocistico sul piano economico (e della opportunità dal punto di vista della combinazione degli interessi tecnico-finanziari della banca e di quelli dei clienti al controllo della loro posizione debitoria) non sono del tutto omogenee da parte degli interpreti, alcuni dei quali perciò, a fronte del disposto

pecuniaria, in entrambi i casi in relazione al valore che si deve ancora attribuire al principio della naturale fecondità del denaro. In argomento vedi anche i ragionamenti di COLOMBO (nt. 16), 87 ss., che conclude nel senso che anche l'anatocismo, come la regola della produttività del denaro, necessita di una giustificazione e di un freno, da collegare all'esigenza di far sì che anche gli interessi raggiungano un livello di accumulo e una consistenza tali che possano creare sia l'interesse ad una messa a frutto, sia — di conseguenza — quello ad una remunerazione per l'eventuale mancato godimento.

(21) Per una adeguata trattazione del problema si veda VACCARO BELLUSCIO, *Mutuo fondiario e divieto di anatocismo: falso problema o persistente querelle?*, nota a Cass., 31 gennaio 2006, n. 2140, in *Corr. giur.*, 2007, 394 ss. La decisione riconosce che nei mutui fondiari "l'anatocismo è previsto dalla legge", ma riguarda una controversia insorta su un mutuo stipulato prima del 1° gennaio 1994, sicché l'A. si chiede se per caso da tale sentenza non possa arguirsi la possibilità di legittimare le clausole anatocistiche dei mutui stipulati in quel periodo di tempo compreso fra l'abrogazione della disciplina del credito fondiario e la delibera CICR, se non altro nel nome della continuità fra la vecchia disciplina e la nuova p. 403). Sui mutui fondiari vedi ancora Cass., 21 ottobre 2005, n. 20449, citata da DAGNA (nt. 3), 136, che ammette l'applicazione degli interessi di mora, in caso di risoluzione di un contratto stipulato nel 1978, sul capitale residuo e sulle rate scadute; nello stesso senso, a conferma del calcolo degli interessi di mora solo sul capitale residuo e sulle rate scadute (ma non sulle rate a scadere), Cass., 19 maggio 2008, n. 12639, sez. un., reperibile integralmente in <http://pluris-cedam.utetgiuridica.it>. Entrambe queste due decisioni prendono in esame la questione della risoluzione del contratto di mutuo ai sensi della "condizione risolutiva" di solito inserita nei contratti di mutuo fondiario, escludendo che detta condizione potesse comportare la persistenza del piano di ammortamento e l'obbligo di corrispondere gli interessi di mora *anche* sulle rate a scadere, in ragione della particolare modalità di raccolta — tramite le cartelle — della provvista con la quale si erogavano i mutui fondiari, che avrebbe richiesto un tal tipo di raccordo fra operazioni attive e passive.

(22) Come stabilito da Cass., 20 febbraio 2003, n. 2593, *cit.*, e poi con chiarezza da Trib. Pescara, 23 agosto 2005, in *Foro it.*, 2006, I, 1766, 1784 ss., con nota di PALMIERI.

dell'art. 1283, hanno sviluppato non solo delle critiche *de iure condendo* (23), ma anche argomenti tecnici intesi a superarne i limiti, pure con riguardo ai mutui con piani rateali di ammortamento.

Uno di tali argomenti fa leva, come si accennava, sulla natura della rata. Si è sostenuto infatti che non è possibile distinguere nella rata la quota interessi rispetto a quella capitale, atteso che — per la naturale fungibilità del denaro — gli interessi, una volta scaduti, si conglobano nel capitale costituendone un *unicum* anche dal punto di vista giuridico (24). Questa ricostruzione della rata taglierebbe in radice il problema dell'applicazione dell'art. 1283, non potendosi nemmeno configurare un'ipotesi di anatocismo in mancanza di interessi sui quali calcolare altri interessi. Ma la giurisprudenza, confortata da altra dottrina, non sempre ne accetta le premesse, preferendo invece ritenere che gli interessi non perdono la loro natura per il fatto di essere inclusi nei ratei di ammortamento (25). La qual cosa dunque comporterebbe ad oggi che — salva sempre l'applicazione dell'art. 1283 c.c. — l'eventuale immediato computo di interessi moratori sull'intera rata scaduta, cioè sulle due componenti capitale e interessi, sarebbe legittimo solo se applicato alla stregua dell'art. 3 della Delibera CICR e nel periodo successivo alla sua entrata in vigore. Negli altri casi, le clausole che lo prevedessero sarebbero illegittime; mentre l'applicazione di mero fatto di un interesse composto, realizzata al momento del conteggio di quanto dovuto dal mutuatario moroso, cioè in fase esecutiva, costituirebbe inadempimento del mutuante, suscettibile di rimedi da parte del mutuatario sia in termini di restituzione dell'indebito, sia in termini di risarcimento del danno, se ne ricorrono i presupposti. Il comportamento ipotizzato, infatti, se ed in quanto realizzato dalla banca in fase esecutiva, non potrebbe in alcun modo essere qualificato alla stregua della disciplina della nullità — come le opinioni citate all'inizio di questa nota sembrano ritenere — non riguardando lo stesso la fase di redazione e conclusione del contratto, ma per l'appunto l'attività esecutiva delle obbligazioni pattuite. Mentre è fortemente dubbio, per non dire da escludere, che tale soluzione sia quella che meglio avvantaggia il debitore/mutuatario "vessato": se così dovesse reputarsi, infatti, la nullità obbligherebbe il debitore alla restituzione immediata del capitale prestato, a fronte di e in contrasto con una sua aspettativa tutta costruita sulla dilazione e sul differimento del termine contrattuale individuato nel piano di ammortamento. Mentre lo stesso mutuante ne avrebbe un vantaggio non certo e forse addirittura uno svantaggio, consistente nella mancata percezione del montante di interessi pattuiti per il restante periodo di differimento, situazione da valutare — questa volta sì — in relazione al metodo di ammortamento prescelto e al momento nel quale la restituzione del capitale avviene, rispetto alla quantità di interessi corrispettivi e di capitale già acquisita.

4. Alla stregua di quanto fin qui argomentato, si può pervenire ad una sorta di considerazione finale della legittimità e convenienza del metodo di ammortamento "alla francese".

(23) In argomento, COLOMBO (nt. 16), 23 ss.

(24) Vedi il dibattito accennato da COLOMBO (nt. 16), 66, che non ne accetta gli argomenti, riconducendo anzi la produzione degli interessi anatocistici nei mutui ordinari, ove consentita, alla creazione di una ulteriore e distinta sorte capitale costituita dagli interessi ultrasemestrali scaduti e non onorati, che si affianca alla prima (uguale al capitale prestato), e sulla quale decorreranno altri interessi nei modi e dal momento in cui la legge lo permette (p. 76). Si veda anche VACCARO BELLUSCIO (nt. 21), 403, ed *ivi* indicazioni bibliografiche.

(25) Trib. Pescara, 23 agosto 2005, *cit.* 1788; Cass., 20 febbraio 2003, n. 2593, *cit.*, 74, e la nota di MEOLI (nt. 17), 81. Altre indicazioni in DAGNA (nt. 3), 136, 139, secondo la quale è preferibile la tesi che scompone la rata nelle sue due parti ai fini del calcolo degli interessi.

Dal primo punto di vista, si ribadisce che il metodo non presenta *in quanto tale* alcun profilo di illegittimità. Né con riguardo al meccanismo della prioritaria imputazione del pagamento agli interessi (*ex art. 1194 c.c.*); né con riguardo al calcolo tipico degli interessi, automaticamente computati rata per rata soltanto sul capitale residuo e perciò a scalare (*ex art. 1283 c.c.*).

Una volta accettata questa soluzione, dal secondo punto di vista, il metodo alla francese va valutato nel suo complesso in relazione alla situazione finanziaria del mutuatario. Ed infatti, la circostanza per la quale il montante finale di interessi può essere superiore a quello implicato — ad esempio — dal metodo all'italiana, va soppesata con l'altra circostanza per la quale il mutuatario è davvero in grado di pianificare l'ammortamento del mutuo con accantonamenti costanti e perciò semplici da inserire nel proprio piano finanziario; ovvero con la sua capacità — in sede di *rating* iniziale della sua posizione — di negoziare un tasso di interesse più basso o ancora una clausola di restituzione anticipata, con penale moderata, ad una certa fase dell'ammortamento, in relazione alla sua liquidità e alla convenienza della banca mutuante.

Elementi questi che — si ripete — vanno valutati in concreto caso per caso, e che in astratto non permettono di esprimere alcuna valutazione definitiva sulla convenienza o sulla vessatorietà di tale metodo di ammortamento rispetto agli altri che ne sono un'alternativa.

5. Su queste premesse, si può così meglio esaminare il caso deciso dal Tribunale di Milano con la sentenza del 30 ottobre 2013 qui in commento.

La narrazione dei fatti operata nella decisione non permette una ricostruzione del tutto esatta della vicenda, soprattutto dei momenti concernenti la chiusura degli accordi. Sembra di poter dire, infatti, che le parti abbiano fatto ricorso alla prassi della doppia stipula, per la quale si conclude prima un contratto di mutuo cosiddetto condizionato, funzionale all'iscrizione dell'ipoteca, e dopo il consolidamento di quest'ultima si procede al cosiddetto "atto di quietanza" che comporta la definizione completa delle clausole concernenti l'erogazione del mutuo, e la concreta dazione delle somme. Con riferimento a tale seconda fase della conclusione — negoziale a tutti gli effetti — la doglianza del cliente e lo stesso giudicante riferiscono della predisposizione unilaterale di contraddittorie, complesse e "astruse formule negoziali" tali da rendere indeterminato il tasso di interesse (variabile) ed anatocistici gli effetti del concordato piano di ammortamento alla francese.

Per questi motivi viene ordinata una CTU, intesa a chiarire il contenuto precettivo delle clausole contrattuali relative agli interessi, nonché la concreta applicazione delle stesse da parte della banca; in tal modo profilandosi accanto al problema della interpretazione del contratto — da risolversi poi sul piano dei conseguenti rimedi negoziali concernenti la (in)determinatezza o (in)determinabilità dell'oggetto —, anche un problema di corretto adempimento o violazione dei parametri negoziali — da risolversi sul piano dei rimedi restitutori e della eventuale responsabilità della banca —.

All'esito della CTU, il giudice perviene alla conclusione per la quale le problematiche lamentate dal cliente siano tutte da ricondurre alle già definite "astruse" formule negoziali, poi ridefinite come contraddittorie e incompatibili fra loro dal consulente, il quale specificava come le previsioni in materia di interesse e di calcolo della rata di mutuo fossero tali in verità da configurare ben tre diversi e alternativi piani di ammortamento, a seconda di come ciascuna clausola fosse combinata con le altre. Di qui, in conseguenza, le (apparenti) difformità applicative da parte della banca, da ricondurre in realtà proprio alla contraddittorietà delle previsioni contrattuali, avendo la banca applicato quel piano di ammortamento coerente con la sua scelta di una delle possibili alternative interpretative offerte dal testo contrattuale.

La sorte del contratto — e del piano di ammortamento — appare così segnata. Ove la convenzione relativa agli interessi non sia esattamente determinabile ed il

relativo contenuto non sia perciò ricostruibile in modo univoco, il contratto è nullo ai sensi dell'art. 1346 c.c. in combinato con l'art. 1418 c.c., per indeterminabilità dell'oggetto del contratto.

Il piano di ammortamento alla francese viene così travolto, pur se il giudice chiarisce che dallo stesso *in quanto tale* non derivano effetti anatocistici, poiché il maggior importo degli interessi che esso comporta — e che il cliente aveva in tal senso lamentato — non è da ricondurre all'applicazione di interessi composti (26), ma semmai al particolare modo di comporre la rata. Sotto questo profilo dunque, il metodo di ammortamento alla francese, quale contenuto di una scelta negoziale sulla quale il giudicante si esprime in termini di legittimità, e alla luce della decisione di considerare la nullità come nullità parziale, avrebbe potuto essere risparmiato. E tuttavia, l'articolazione del ragionamento, certamente condizionata dalla ritenuta necessità di "riscrivere" un piano di ammortamento sulla base delle clausole sugli interessi inserite *ex art.* 1419, comma 2°, c.c., suggerisce la soluzione della nullità integrale del piano, quale effetto collaterale inevitabile della nullità delle clausole sugli interessi, senza le quali — sembra ritenere il giudicante — il piano stesso non può essere mantenuto. Ma sul punto si tornerà più avanti.

Conviene adesso invece ripercorrere la decisione nel punto più qualificante, quello cioè di applicare alla fattispecie l'art. 1419, comma 2°, c.c., piuttosto che l'art. 1418 c.c., dando ingresso così all'ortopedia del contratto *ex art.* 1339 c.c., realizzata poi attraverso la successiva applicazione dell'art. 1284, comma 3°, c.c., alla stregua del quale "Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale".

Soffermandoci sul primo dei due passaggi argomentativi, la prima questione da considerare riguarda la lettura del primo comma dell'art. 1419 c.c. fornita dal giudice.

Richiamando alcuni precedenti della Cassazione (27), il giudice afferma che la nullità della singola clausola non si estende all'intero contratto se non in via eccezionale, operando di regola il principio di conservazione del contratto, che imporrebbe — in mancanza di eccezione di parte — la semplice caducazione della clausola nulla, e semmai la sua sostituzione con una adeguata clausola "legale".

A questa stregua, il principio della volontà ipotetica dei contraenti, che nella tradizionale lettura della norma dovrebbe condizionare la valutazione del giudice nel caso di nullità parziale (28), viene abbandonato in favore del principio di conservazione del contratto, posto in posizione sovraordinata, e rispetto al quale perciò il secondo comma dell'articolo appare non un'eccezione, quanto al contrario una semplice possibile conseguenza del mantenimento del contratto a seguito dell'amputazione della clausola nulla.

Su questo punto in verità la sentenza è del tutto sbrigativa, non dando conto della genesi della giurisprudenza di legittimità cui si richiama e dei risultati cui la dottrina è da tempo giunta nella materia della nullità parziale, trattata nell'ambito delle nuove declinazioni delle nullità speciali e/o delle nullità cosiddette di protezione: dove per l'appunto la destrutturazione della nullità come categoria e come rimedio lascia emergere la conservazione del contratto — amputato, con o senza sostituzione della clausola nulla *ex art.* 1339 c.c. — quale regola e non quale eccezione.

(26) Non è dato sapere se la controversia sia insorta per il mancato pagamento di una rata scaduta, e nemmeno se il mutuo, successivo alla delibera del CICR del 2000, fosse stato regolato alla stregua dell'art. 3 della medesima, ma parrebbe di no.

(27) Che non hanno a che fare con rapporti bancari, ma enunciano quel principio in generale, e con evidenti connessioni al profilo processuale della corrispondenza fra chiesto e giudicato.

(28) Vedilo, per tutti, sintetizzato in CATAUDELLA, *I contratti. Parte generale*, Torino, 2000, 266 ss.

L'asse del ragionamento che ha indotto gli interpreti quasi a capovolgere il rapporto logico tra i due commi dell'art. 1419 c.c. è stato costruito intorno alla funzione assiologica della nullità e ad un diverso approccio sistematico alle norme sostanziali a presidio delle quali la nullità è posta. E così il rimedio demolitorio, per un verso inscindibilmente associato alle altre caratteristiche tradizionalmente ascrittegli, e per altro verso collegato alla salvaguardia del potere dei contraenti di riproporre il loro "volere" depurato del vizio, è apparso non congruo e non necessario tutte le volte in cui la norma violata dal contratto si è interpretata come presidio non tanto dell'astratto interesse pubblico a semplicemente vietare un certo assetto dei rapporti privati, quanto dell'interesse ad un certo concreto assetto del rapporto privato regolato, tale da assicurare l'interesse positivo di uno dei contraenti rispetto all'altro (29). E così, accanto a quelle nullità inevitabilmente totali e demolitorie dell'intero programma negoziale (per la mancanza o il vizio di un elemento essenziale che non rende possibile la sopravvivenza del "resto" del contratto in forma autosufficiente), il sistema ordinariamente conosce una serie di nullità che operano esclusivamente in maniera parziale, attraverso la caducazione della singola clausola contraria alla legge, lasciando in piedi il contratto "per il resto" (30), atteso che questo — e non quello della cancellazione del regolamento — sarebbe l'intento del legislatore che commina la nullità: garantire un certo — e non un altro — assetto di interessi a vantaggio di una parte, la quale sarebbe danneggiata dalla caducazione dell'intero negozio e alla quale perciò la legge assicura la conservazione del contratto depurato dalla clausola nulla, ed eventualmente integrato dalla clausola conforme al precetto legale violato.

È questo il senso dell'approccio assiologico alla nullità: la totale inefficacia del

(29) Per questo approccio vedi da ultimo LA SPINA, *Destrutturazione della nullità e inefficacia adeguata*, Milano, 2012, in particolare 246 ss., che articola al proposito un ragionamento sulle cosiddette nullità di protezione, basato sulla verifica di tipo assiologico della norma (imperativa o anche "relativamente derogabile") posta a monte della comminatoria di nullità, allo scopo di stabilire la presenza o meno dell'obiettivo legislativo di riequilibrio del rapporto contrattuale; accertato il quale la nullità dovrà presentare quei requisiti che la rendono volta per volta idonea a realizzare quell'obiettivo. Ma in argomento si veda già PASSAGNOLI, *Nullità speciali*, Milano, 1995, che parte da una presa d'atto della molteplicità di discipline della nullità presenti nell'ordinamento, per approdare ad una ricostruzione della nullità parziale *in primis* come regola emergente in via di principio dal primo comma dell'art. 1419 c.c., «gravando semmai la controparte dell'onere di allegare idonei elementi indiziari del proprio intento ipotetico contrario al mantenimento del negozio», così come la giurisprudenza ritiene quando pone per l'appunto come regola il principio di conservazione del contratto (p. 217 ss.). Ma anche come regola 'diffusa' nell'ordinamento e desumibile dall'art. 1339 c.c., come pure dalle ipotesi di cosiddetta riduzione o di considerazione della clausola nulla come "non apposta", fino a quelle nelle quali si opera uno stralcio di una parte del regolamento integrato con la disciplina derogata di carattere dispositivo. E sarebbe quest'ultimo proprio il caso di cui alla decisione in epigrafe, con riferimento all'operare dell'art. 1284 c.c.. In tutti questi casi, il criterio intenzionale di cui al primo comma dell'art. 1419 c.c. non opera, producendosi senz'altro la nullità (non la mera inefficacia) della clausola difforme in funzione della tutela del valore impegnativo dell'atto a favore del contraente protetto (*op. cit.*, 229, 232 ss.). Sulle nullità cosiddette "nuove" o "anomale", e sul relativo processo di affermazione nell'ordinamento interno ed europeo, vedi ancora *ex multis*, in generale, D. RUSSO, *Profili evolutivi della nullità contrattuale*, Napoli, 2008; VENOSTA, *Le nullità contrattuali nell'evoluzione del sistema. 1. Nullità e inesistenza del contratto*, Milano, 2004; PAGLIANTINI (a cura di), *Le forme della nullità*, Torino, 2009; A. GENTILI, *Le nullità di protezione*, in *Europa e dir. Priv.*, 2011, 77 ss., ed *ivi* altra bibliografia; nonché V. SCALISI, *Nullità e inefficacia nel sistema europeo dei contratti*, e *Contratto e regolamento nel piano d'azione delle nullità di protezione*, entrambi in *Categorie e istituti del diritto civile nella transizione al postmoderno*, Milano, 2005, 647, 683 ss.

(30) Per questo specifico aspetto, studiato anche con riguardo alla possibile classificazione delle clausole contrattuali, si veda l'indagine svolta in chiave strutturale da D'ADDA, *Nullità parziale e tecniche di adattamento del contratto*, Padova, 2008, 36 ss.

contratto potrebbe non essere il rimedio coerente con la funzione della norma violata, tutte le volte in cui il contraente a favore del quale la norma è posta ne riceverebbe un danno ingiustificato, il quale — questo sì — si porrebbe in contraddizione con la *ratio* della norma protettiva violata. Il carattere parziale della nullità, ed insieme una diversa combinazione degli altri suoi attributi (la rilevabilità unilaterale e/o d'ufficio, ecc.), sarebbe espressione di un intento del legislatore di regolare taluni rapporti affidati all'autonomia privata contenendone l'espressione entro limiti e/o forme o modalità prefissate, sì da regolare quel settore del mercato in funzione di una certa misura o comunque di un certo equilibrio, la cui violazione ad opera dei contraenti non potrebbe non essere sanzionata attraverso la caducazione della clausola nulla, o la sua sostituzione, e perciò con la conservazione del contratto amputato o rettificato; venendo altrimenti compromessa la funzione d'ordine assegnata alla norma violata.

L'economia del presente contributo non permette di ricostruire l'ampiezza delle indagini sviluppate intorno a questa problematica; e nemmeno di valorizzare i guadagni ottenuti sul piano sistematico dall'opera di ricostruzione dell'ordinamento svolta a partire, ma anche indipendentemente, dalle novità introdotte dal legislatore europeo, al quale ultimo il rimedio della nullità parziale viene solitamente imputato quale effetto del suo operare sovranazionale, tendenzialmente "pratico" e "rimediale" (31). Laddove invece la *ratio* del carattere parziale della nullità — ove riscontrato — sembra riconducibile ad un processo evolutivo proprio del sistema del diritto privato, "ordinariamente" connesso alle risposte che esso fornisce alla crescente complessità dei rapporti di mercato, della quale la legislazione europea sarebbe una delle espressioni, certamente non secondaria, ma comunque non esclusiva.

In questo quadro, i rapporti bancari rappresentano uno dei terreni privilegiati dell'intervento regolatorio del legislatore, sia sul piano dell'organizzazione dell'attività dei soggetti bancari, sia su quello della disciplina dei contratti, rispetto alla quale il rimedio della nullità necessita di quella flessibilità e di quella graduazione di effetti cui si richiamano le dottrine indicate e — seppur frettolosamente — la sentenza in commento. Non occorre richiamare nei dettagli le discipline introdotte dal t.u.b. (specie il Titolo VI), ma già la disciplina dei tassi di interesse di cui all'art. 1284 del codice, per argomentare l'intento regolatorio del legislatore nel delicato settore degli scambi bancari. La misura del tasso di interesse è materia che ricade nell'ambito del negoziato privato tra banca e cliente, ma nel perimetro delineato dall'insieme delle misure e dei limiti quali-quantitativi dettati dalla legge. Dalla misura del tasso legale, a quella del tasso usurario, al requisito della forma scritta, a quello della trasparenza e della pubblicità, il negoziato sul tasso di interesse — requisito essenziale dei contratti di prestito — è sottoposto ad una serie di controlli mediante i quali il legislatore non vuole semplicemente vietare l'usura o controllare la contrattazione privata sulla misura del tasso, ma vuole anche strutturare l'economia degli scambi bancari secondo una logica che garantisce il cliente rispetto all'efficienza e continuità del servizio, come pure rispetto alla sua "equità", intesa come trasparenza e come divieto assoluto o relativo di superare certi limiti (32).

Di qui il particolare operare della nullità per violazione delle norme imperative o dispositive poste a presidio di un tale assetto del mercato e a protezione particolare di uno dei contraenti, tipicamente espresso sia dall'art. 1284 c.c., che dall'art. 117 t.u.b.; norme volte entrambe a sanzionare la violazione di legge attraverso la caducazione

(31) Così per tutti, S. MAZZAMUTO, *Il contratto di diritto europeo*, Torino, 2012, 14, 230 ss.

(32) Sul principio di trasparenza, ALPA, *La trasparenza dei contratti bancari*, Bari, 2003; ID., *Quando il segno diventa comando: la trasparenza dei contratti bancari, assicurativi e dell'intermediazione finanziaria*, in PARADISO (a cura di), *I mobili confini dell'autonomia privata*, Milano, 2005, 474.

della clausola nulla, e perciò attraverso il meccanismo della nullità parziale e relativa (33), accompagnata dall'integrazione successiva del contratto con clausole legali, imperative o dispositive (34).

Di ciò la sentenza in commento sembra fare specifica applicazione. Una volta acclarata la nullità delle clausole relative agli interessi per le ragioni più sopra indicate (35), il contratto di mutuo concordato tra le parti si presentava al giudice privo di un elemento essenziale, e per di più parzialmente eseguito secondo modalità inaccettabili e "inique", perché nemmeno riconducibili ad una comune volontà delle parti. L'alternativa rimediabile era dunque quella della dichiarazione di nullità del contratto per mancanza di un requisito essenziale (essendo il tasso di interesse indeterminato e indeterminabile ex art. 1346 c.c.), ovvero quella della nullità parziale con sostituzione della (indeterminabile) misura del tasso pattuito con il tasso legale.

Il giudicante non esplicita il ragionamento ricostruttivo della fattispecie né la *ratio* della soluzione prescelta. Come si accennava, si richiamano talune pronunce tecniche della Suprema Corte in materia di nullità, ma si intuisce tuttavia il ragionamento sotteso alla decisione. La nullità totale avrebbe prodotto costi intollerabili per il cliente (la perdita del finanziamento e la restituzione immediata del capitale) e nemmeno coerenti con l'intento del legislatore nella materia concernente la disciplina dei tassi di interesse nei rapporti di credito (garantire la conservazione dei contratti e con questa l'interesse del contraente protetto alla fruizione del finanziamento con il beneficio del termine). Solo la nullità parziale e la successiva immediata e retroattiva correzione del contratto, attraverso la sostituzione della clausola nulla e l'ingresso alle restituzioni dell'indebito, avrebbe potuto ripristinare l'equilibrio violato e assicurare il più corretto temperamento degli interessi in gioco.

Quanto alla scelta della norma dalla quale trarre la disciplina sostitutiva, la decisione opta per l'art. 1284 c.c. piuttosto che per l'art. 117, comma 7°, t.u.b., così assegnando al debitore il costo pari al tasso legale piuttosto che quello di cui alla citata norma del t.u.b. legato all'andamento dei buoni del tesoro; e ricalcolando a questa stregua il debito pregresso — con le conseguenti restituzioni — e quello successivo in base al contratto rettificato.

Indipendentemente da valutazioni di opportunità legate alla differente misura concreta dei due tassi, si tratta di comprendere se il vizio rilevato nel contratto rientri nell'una o nell'altra previsione; in particolare se il carattere di indeterminazione della clausola scritta sulla misura di interesse, clausola dichiarata nulla e perciò caducata, rientri nella fattispecie di cui al terzo comma dell'art. 1284 c.c., che sembra

(33) Su tale ultimo aspetto, anch'esso oggetto di contrastanti vedute da parte della dottrina, si veda GIROLAMI, *Le nullità di protezione nel sistema delle invalidità negoziali*, Padova, 2008, in particolare 321 ss.

(34) In argomento, ancora PASSAGNOLI (nt. 29), 230 ss.; LA SPINA (nt. 29), 275 ss. Sulla *ratio* che spiega i contenuti dell'art. 117 t.u.b. (ma non solo) in base ai principi del neoformalismo negoziale e della trasparenza, particolarmente efficace nella materia dei rapporti bancari, si vedano da ultimo ROS. ALESSI, *Gli obblighi di informazione tra regole di protezione del consumatore e diritto contrattuale europeo uniforme e opzionale*, in *Europa e dir. priv.*, 2013, VI, 1; ma già FAZIO, *Dalla forma alle forme. Struttura e funzione del neoformalismo negoziale*, Milano, 2011; L. MODICA, *Vincoli di forma e disciplina del contratto. Dal negozio solenne al nuovo formalismo*, Milano, 2008; come pure sulle tecniche di intervento sui patti cosiddetti abusivi, a favore dei contraenti in posizione di asimmetria, si veda D'ADDA (nt. 30), 173, 231 ss.; D'AMICO e PAGLIANTINI, *Nullità per abuso e integrazione del contratto. Saggi*, Torino, 2013, in particolare 34, 62, 67, 110 ss.; VENUTI, *Nullità della clausola e tecniche di correzione del contratto*, Padova, 2004, 122 ss.; DE NOVA, *Nullità relativa, nullità parziale, e clausole vessatorie non specificamente approvate per iscritto*, in *Il contratto. Dal contratto atipico al contratto alieno*, Padova, 2011, 609.

(35) Ma a questo punto poco importa la ragione specifica della nullità, per indeterminabilità del tasso piuttosto che per la sua usurarietà o per mancanza di pattuizione scritta.

contemplare il caso di un saggio di interessi superiore alla misura legale determinato dalle parti, ma non in forma scritta. Ovvero rientri nella fattispecie di cui al dell'art. 117, comma 4°, t.u.b., per il quale "I contratti indicano il tasso d'interesse...", sicché in mancanza di indicazione ("In caso di inosservanza del comma 4", recita testualmente il successivo settimo comma), si applicherebbe la norma sostitutiva di cui allo stesso settimo comma.

A dire il vero, e stando alla formulazione dell'art. 1284 c.c., la *ratio* della norma appare essere la prescrizione dell'onere formale ai fini della validità del saggio ultralegale, nel senso che la norma affronta il problema per il quale un tasso è stato concordato dalle parti nella misura ultralegale, ma non lo è stato in forma scritta, sicché la misura ultralegale non può in tal senso ritenersi efficacemente "concordata" e si applica allora la misura legale. Ma la dichiarazione *tout court* di nullità della clausola relativa al tasso, a ben riflettere, restituisce l'ipotesi di un contratto che — caducata quella clausola *scritta* — semplicemente "non indica" il tasso di interesse, il che sembra ricondurre *de plano* il caso alla previsione dell'art. 117, comma 4°, t.u.b., in combinato con il comma 7° dello stesso articolo, più volte citato. E poiché l'individuazione della clausola sostitutiva in questa materia non è lasciata alla discrezionalità dell'interprete, ma è guidata dallo stesso legislatore (36), non si comprende bene la ragione per la quale si preferisce far operare la norma generale rispetto a quella speciale dettata *ad hoc* per questo tipo di rapporti.

Così come — tornando ad un aspetto prima soltanto accennato — non si comprende la ragione per la quale, una volta integrato il contratto con un certo tasso di interesse (quale che sia), e una volta dichiarata con il supporto della CTU la legittimità del metodo di ammortamento alla francese (quale metodo che di per sé *non* comporta effetti anatocistici, come invece paventato dall'attore), anche il piano di ammortamento viene "riscritto" dal giudice con quote capitali costanti, cioè come piano all'italiana e non alla francese. Ad esser precisi, peraltro, la riscrittura del piano di ammortamento con quote capitali costanti appare già nel quesito formulato al consulente tecnico, quale incarico cui procedere nell'ipotesi di verifica dell'indeterminatezza delle clausole relative al tasso di interesse.

Al proposito, il giudice afferma che "la nullità delle clausole" ha «travolto anche ogni previsione relativa all'andamento delle quote capitale alla francese». Ma tale affermazione allora non si coordina con la successiva già menzionata per la quale la CTU avrebbe "condivisibilmente" escluso ogni effetto anatocistico del piano di ammortamento, nel quale «il maggior ammontare degli interessi da versarsi — rispetto a piani ... all'italiana — dipende non dall'applicazione di interessi composti ma dalla diversa composizione delle rate». Ciononostante, il piano alla francese viene cancellato, lasciando senza risposta la domanda per la quale il nuovo tasso, determinato nella misura legale in via sostitutiva, dovrebbe reputarsi incompatibile con il metodo di ammortamento alla francese e compatibile invece (soltanto) con il metodo di ammortamento all'italiana.

Se è così, dunque, sorge il dubbio che il giudice abbia immotivatamente superato i limiti del suo potere correttivo, per l'appunto "riscrivendo" il contratto di mutuo anche rispetto a clausole che — per suo stesso dire — non presentavano elementi di illegittimità, che sono state invece annullate sulla base di un indimostrato effetto estensivo della nullità; e che invece potevano o forse dovevano essere conservate, se non altro per il principio di non contraddizione, o forse per l'operare dello stesso principio che il giudice pone a base della decisione: il principio per cui — *ex art. 1419 c.c.* — la nullità di singole clausole non si estende all'intero contratto, se non in via eccezionale,

(36) In argomento si vedano PASSAGNOLI (nt. 29), 228 ss.; D'ADDA (nt. 30), 177 ss.; VENUTI (nt. 29), 126 ss.

e perciò — si può aggiungere in questa sede — nemmeno può estendersi ad altre parti o clausole, seppur collegate, che risultassero però legittime e non viziate (37).

CARMELITA CAMARDI
*Prof. ord. di Diritto privato
nell'Università Ca' Foscari di Venezia*

(37) Sui poteri correttivi del giudice v. l'equilibrata riflessione di D'ADDA (nt. 30), 231, 290 ss. La questione dei poteri del giudice nelle ipotesi oggetto delle presenti riflessioni è stata trattata prevalentemente in riferimento alle ipotesi dei cosiddetti patti abusivi, sulle quali vedi da ultimo PAGLIANTINI, *Profili dell'integrazione del contratto abusivo parzialmente nullo*, in D'AMICO e PAGLIANTINI (nt. 34), 67; ID., *Il "pasticcio" dell'art. 62, l. n. 221/2012: integrazione equitativa di un contratto parzialmente nullo o responsabilità precontrattuale da contratto sconveniente?*, *ivi*, 171.